

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3523

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

dal Ministro per i beni e le attività culturali

(BUTTIGLIONE)

dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

dal Ministro della difesa

(MARTINO)

dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2005

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Allegato	»	20
Disegno di legge	»	26
Testo del decreto-legge	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, prevede al capo I interventi urgenti per l'università, la scuola e per gli ordini professionali.

Per quanto concerne l'università è da evidenziare che l'Ateneo «Carlo Bo» di Urbino è uno dei più antichi atenei, ha una prestigiosa tradizione (fra un anno compierà 500 anni) ed ha costituito da sempre, per la sua collocazione territoriale, un polo di riferimento per gli studenti dell'Italia centrale; ha rivestito e riveste, inoltre, una grande importanza per le attività culturali, economiche e sociali di Urbino e del territorio circostante.

L'Ateneo di Urbino è una università non statale legalmente riconosciuta, che riceve un contributo annuale di finanziamento dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243) pari a 20 milioni di euro, rimasto inalterato dal 1991. Tale contributo, che costituisce circa un terzo delle entrate dell'università, è stato integrato *una tantum* con ulteriori finanziamenti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi.

Anche in questa legislatura sono stati presentati disegni di legge per sostenere finanziariamente l'Ateneo «Carlo Bo» (atti Senato nn. 2075 e 2168) che non hanno, tuttavia, concluso positivamente il loro *iter*.

L'università di Urbino ha presentato, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 2004, concernente la programmazione del sistema universitario, una richiesta di statalizzazione che è all'esame del Ministero; è in corso un'istruttoria per acquisire una articolata documentazione sulla situazione complessiva attuale, segnatamente per

quanto concerne gli aspetti economico-finanziari dai quali sembrano emergere, comunque, elementi di particolare «criticità», che richiedono interventi di risanamento. In particolare va segnalato che l'università di Urbino ha accumulato, al 31 dicembre 2004, un disavanzo di 50,7 milioni di euro e che si prevede un ulteriore disavanzo di gestione relativo all'esercizio 2005 per 19 milioni di euro.

Il complesso *iter* procedurale per la statalizzazione richiede molteplici adempimenti e, quindi, tempi mediamente lunghi; comunque, presuppone la definizione di un intervento di risanamento.

Il Governo si è fatto carico della esigenza di intervenire immediatamente, in via d'urgenza, per sostenere con un finanziamento straordinario l'università di Urbino al fine di assicurare temporaneamente il proseguimento della sua attività istituzionale e di consentire la progettazione dell'intervento di risanamento. In tale modo si tiene anche conto della risoluzione in Assemblea n. 6-00103 del 6 aprile 2005, votata dall'Assemblea della Camera dei deputati con il parere favorevole dello stesso Governo.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede pertanto l'erogazione di un contributo straordinario aggiuntivo, rispetto a quello già attribuito ai sensi della legge n. 243 del 1991, all'università di Urbino, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 e di pari ammontare per l'anno 2006.

Il consiglio di amministrazione, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, procederà entro sei mesi ad elaborare un piano programmatico per ridefinire la dotazione organica, nonché per mettere a punto azioni e strumenti idonei per

un recupero della situazione debitoria. Il compenso per gli esperti è a carico dell'università di Urbino ed a valere sul contributo aggiuntivo assegnato alla stessa università.

Tale piano poi sarà sottoposto all'approvazione dei predetti Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, affinché venga coinvolto politicamente anche il Parlamento che ha votato la citata risoluzione.

L'onere finanziario è posto, per l'importo complessivo di 12 milioni di euro per gli anni 2005-2006, a carico del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione e per l'importo di 18 milioni di euro suddiviso negli anni 2005-2006 a carico del Fondo di finanziamento ordinario del sistema universitario.

Con l'articolo 2 si dispone la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN) scaduto il 30 aprile scorso e che ha svolto le sue funzioni fino al 14 giugno in regime di *prorogatio*, ai sensi della legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293. Il CUN è stato già prorogato nella medesima composizione per due volte, al fine di assicurare la sua continuità funzionale nella delicata fase della verifica degli ordinamenti didattici dei nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica, elaborati dalle università in esecuzione della riforma disposta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni.

Un disegno di legge di riordino del CUN, già approvato a larga maggioranza dal Senato (atto Senato n. 3008), è attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei deputati in sede referente (atto Camera n. 5385). La ulteriore proroga del CUN è, quindi, prevista in via del tutto eccezionale per sei mesi al fine di consentirne il funzionamento nelle more dell'approvazione del predetto disegno di legge e dell'espletamento delle procedure per la ricostituzione del medesimo organo consultivo sulla base della nuova normativa.

Quanto al settore della scuola, esso è oggetto dell'articolo 3. È da ricordare in proposito che il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, prevede all'articolo 1-*bis* l'adozione entro il 31 gennaio 2005 (con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e finanze) di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato al fine di consentire, nel corso del triennio 2005-2008, la copertura dei posti disponibili e vacanti del personale docente.

I tempi di definizione del piano, da adottare con il decreto sopra indicato, che deve essere sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari secondo la particolare procedura prescritta dallo stesso articolo 1-*bis*, non hanno consentito di assicurare la conclusione del procedimento in tempo utile per le assunzioni del personale relativamente all'anno scolastico 2005-2006. La disposizione di cui all'articolo 3 ha pertanto lo scopo, in attesa della definizione del piano in questione, di rendere possibili tali assunzioni relativamente al primo anno del triennio previsto. Per gli anni successivi si provvederà in base alle previsioni del piano pluriennale, una volta che questo sarà stato adottato secondo la procedura stabilita.

Si precisa, inoltre, che le nomine saranno conferite solo a condizione che, nel triennio di attuazione del piano, non determinino situazioni di soprannumeralità.

Al fine di ovviare all'eventualità che il personale docente da assumere possa risultare in soprannumero, in relazione al processo di riforma in atto, si è prevista, per le esigenze di formazione in servizio del personale docente derivanti da modifiche degli ordinamenti scolastici e delle classi di concorso, la partecipazione obbligatoria, dei docenti stessi, ai corsi di formazione attivati nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente della scuola. In proposito si è fatto riferimento alla

disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), riguardante i docenti che devono impartire l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

Lo stesso articolo 3 prevede, infine, l'assunzione anche di personale ATA. In proposito si deve evidenziare il rilevante numero di posti vacanti e disponibili (oltre 68.000 unità), con un *turn-over* di circa 6.500 unità all'anno. Al fine di evitare disfunzioni nel regolare funzionamento delle scuole anche in conseguenza della carenza di tale personale, si rende necessario prevedere l'assunzione, con decorrenza dal prossimo 1° settembre 2005, di un contingente predeterminato. Tale personale è assolutamente indispensabile per il funzionamento di servizi scolastici essenziali, come quelli amministrativo-contabili e di vigilanza, per consentire alle scuole di fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dal regime di autonomia e dalla riforma in atto degli ordinamenti scolastici.

La disposizione di cui al comma 5 intende precisare con maggior rigore i requisiti per la nomina a Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in considerazione dell'elevato livello scientifico che la medesima ha ormai conseguito.

In particolare, l'intervento normativo permette la nomina a tale incarico di professori universitari ordinari di ruolo, nonché di dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La disposizione, infine, introduce maggiore flessibilità nella durata dell'incarico, che si prevede possa essere conferito per un periodo fino a quattro anni.

L'articolo 4 provvede a disciplinare l'indizione delle elezioni degli organi di governo degli ordini professionali. Va infatti ricordato

che la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, articolo 19-*decies* ha disposto che entro il 30 giugno 2005 debba essere emanato il regolamento attuativo dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali per il rinnovo degli ordini interessati. La norma ha, altresì, stabilito che, sempre entro il 30 giugno 2005, devono essere indette le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati. Con l'emanazione del predetto regolamento si completa la prima fase della riforma dell'accesso alle professioni in quanto, con la sua entrata in vigore, i laureati triennali potranno essere rappresentati negli organi di governo delle categorie di appartenenza.

Il predetto schema di regolamento sta per ultimare il proprio *iter* procedurale ed è quindi impossibile la sua entrata in vigore prima del 30 giugno 2005, data in cui, come si è detto, viene a scadenza la proroga dei predetti consigli. Analoghe considerazioni valgono per l'approvazione del regolamento relativo ai consigli dell'ordine degli psicologi, previsto dal terzo periodo dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Al fine di evitare che si proceda alle elezioni con le vecchie regole e dunque risultino vane le proroghe degli organi professionali sino ad oggi concesse, è pertanto necessario ed urgente un intervento normativo di rango primario entro il 30 giugno. In tale senso, l'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che, al fine di consentire il rinnovo degli ordini professionali secondo il sistema previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre

2005. Per l'ordine degli psicologi, il comma 2 dispone che le elezioni saranno indette entro 30 giorni dalla scadenza del termine (180 giorni) entro il quale deve essere emanato il relativo regolamento elettorale. Per tutti gli ordini professionali interessati dal provvedimento si prevede che, ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli in carica scadono al momento della proclamazione dei nuovi organi.

Il capo II del decreto-legge dispone ulteriori interventi urgenti.

In armonia con l'impianto dell'articolo 97 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), le recenti riforme legislative hanno apportato modifiche anche all'articolo 116 dello stesso codice, prevedendo, in particolare, l'obbligo di conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori da parte dei minorenni che abbiano compiuto i 14 anni, successivamente esteso, a decorrere dal 1° luglio 2005, anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida.

Si rende pertanto necessario, per le difficoltà strutturali ed operative non superabili nell'imminenza della stagione estiva, differire al 1° ottobre 2005 la data di entrata in vigore dell'obbligo, per i maggiorenni non patentati, di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. A ciò provvede l'articolo 5.

Inoltre, ritenendo rispondente ad un criterio di equità escludere dall'obbligo del conseguimento del certificato di idoneità coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età anteriormente alla data del 1° ottobre 2005, trattandosi per lo più di soggetti che attendono già da tempo alla guida dei ciclomotori nel rispetto delle norme previgenti, si prevede che gli stessi conseguano, a domanda, il certificato di idoneità previa presentazione di certificazione medica che ne attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici.

Nello stesso articolo 5 sono state altresì incluse alcune previsioni relative al possesso dei requisiti fisici e psichici da parte dei con-

ducenti di ciclomotori, nonché talune disposizioni urgenti di raccordo con il sistema sanzionatorio che presiede, in generale, alla commissione di illeciti nella conduzione di veicoli, consentendo di sanzionare talune violazioni in relazione alle nuove prescrizioni dettate in tema di guida di ciclomotori. Si è ritenuto, infine, necessario chiarire che chi è in possesso di patente di guida non può conseguire il certificato di idoneità, al fine di evitare facili raggiri del divieto di circolazione nei casi di sospensione e revoca della patente a seguito di violazioni delle norme di circolazione.

L'articolo 6, comma 1, modificando il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, prevede la proroga di due anni dell'efficacia del cosiddetto «arresto in flagranza differito», di cui all'articolo 8, comma 1-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Tale intervento si rende necessario e urgente, attesa la scadenza del termine attualmente previsto per il 30 giugno 2005.

Si tratta di una misura di contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive che si è rivelata molto efficace, consentendo di isolare e di individuare i soggetti più pericolosi che accedono agli impianti sportivi, determinando obiettivi risultati in termini di diminuzione di episodi di violenza e di coinvolgimento delle Forze di polizia. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 28 del 2003 gli episodi di violenza riferibili alla conflittualità tra tifosi e Forze dell'ordine sono diminuiti dal 43 al 23 per cento del totale delle violenze connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive.

La proroga per altri due anni è stata modulata in relazione ai tempi necessari per la completa attuazione dei recenti decreti ministeriali relativi alle nuove misure in materia di sicurezza strutturale degli impianti, di video-sorveglianza e di biglietti nominativi per l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Si tratta di misure che,

attraverso la necessaria sperimentazione e una graduale attuazione, potranno validamente contrastare gli episodi di violenza, sia all'interno degli impianti, sia in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

Pertanto, fino a quando non sarà data completa attuazione alle nuove disposizioni, si rende indispensabile - per le medesime ragioni che ne hanno determinato la previsione - continuare ad avvalersi dell'arresto in flagranza in questione, giustificato dal particolare contesto in cui vengono commessi specifici reati e dall'impossibilità, per evidenti motivi di ordine pubblico e di tutela degli spettatori estranei ai fatti, di diretto intervento delle Forze dell'ordine.

Il comma 2 traduce in norma positiva gli impegni recentemente assunti dal Governo italiano nei confronti della Commissione europea nell'ambito del negoziato volto alla chiusura della procedura di infrazione comunicata all'Italia in data 11 novembre 2003.

Come è noto, il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, cosiddetto «decreto salva-calcio», aveva introdotto nell'ambito della legge 23 marzo 1981, n. 91 («Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti») un articolo 18-*bis* (*Disposizioni in materia di bilanci*), il quale ha consentito alle società sportive professionali, a determinate condizioni, di iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivo alla data di entrata in vigore della norma tra le componenti attive, quali oneri pluriennali da ammortizzare, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti. La norma prevede che le società interessate possono procedere all'ammortamento di tale svalutazione in dieci rate mensili di pari importo.

In tale modo, secondo la terminologia ben presto invalsa nell'uso corrente, si è consentito alle società sportive di «spalmare» le svalutazioni di tali diritti (in pratica: la perdita di valore delle prestazioni sportive degli atleti) su di un periodo di dieci anni, invece

di iscrivere in bilancio non appena esse si fossero verificate.

La Commissione europea ha censurato la disposizione in questione sotto un duplice profilo: da un lato, in quanto sembrava possibile che in tale modo le società interessate percepissero degli aiuti di Stato illegali ai sensi del Trattato di Roma (articoli 87 e seguenti), in particolare attraverso le conseguenze fiscali della norma; dall'altro, in quanto si riteneva che la disposizione in questione recasse una violazione del principio di veridicità dei bilanci ritraibile della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (cosiddetta «Quarta direttiva bilanci»).

Nonostante alcuni interventi correttivi della norma recati dall'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), l'Esecutivo comunitario ha proseguito la citata procedura di infrazione sino all'emanazione (luglio 2004) di un parere motivato, ragione per cui si rende ora necessaria ed urgente l'approvazione della norma in parola, il cui testo è stato - come si è detto - concordato con la Commissione e costituisce condizione necessaria per la positiva chiusura del caso. Pertanto, il comma 2 stabilisce che le società che si sono avvalse delle previsioni di cui al cosiddetto «decreto salva-calcio» dovranno procedere, nel corso dell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, alla riduzione dell'ammontare del proprio patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta fra le componenti attive del bilancio in applicazione del richiamato articolo 18-*bis*. La norma prevede, altresì, che il patrimonio debba essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare in modo sistematico il valore di tali diritti durante il periodo della loro utilizzazione.

In tale modo si ottiene, di fatto, un dimezzamento del periodo di applicabilità delle previsioni di cui al più volte citato articolo 18-*bis* (2002-2007 invece che 2002-2012), secondo il compromesso raggiunto in sede

comunitaria. Si stabilisce inoltre che l'applicazione delle citate disposizioni non incide in alcun modo sulla posizione fiscale delle società interessate; si ribadisce in tale modo quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 18-bis della citata legge n. 91 del 1981 (come modificato dalla legge comunitaria 2004), fornendo alla Commissione europea assicurazioni circa il fatto che l'applicazione della norma in parola non sortirà l'effetto di garantire un indebito vantaggio fiscale alle società interessate.

Il successivo comma 3, secondo quanto espressamente richiesto dall'Esecutivo comunitario, abroga le disposizioni di cui al cosiddetto «decreto salva-calcio», ivi comprese le successive modifiche.

Dalla norma in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero minori entrate.

Con il comma 4 si procede a sospendere l'operatività dell'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede dal 1° luglio 2003 l'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, in quanto nella stessa norma non si rinviene alcuna previsione della sorte dei contratti assicurativi pluriennali già stipulati da alcune organizzazioni sportive nazionali con assicurazioni private, nè prevede alcun regime transitorio per tali fattispecie.

A tali lacune normative pone rimedio la disposizione di cui al comma 4, che tiene conto, tra l'altro, dei numerosi atti di sindacato ispettivo parlamentare presentati da tutte le parti politiche e non comporta oneri a carico dell'Erario, né dalla sua applicazione derivano minori entrate.

L'articolo 7 risponde alla necessità e all'urgenza di fare fronte alla crescenti esigenze di aziende e settori in crisi, in speciale modo il settore tessile, abbigliamento e calzature, rendendo possibile, ai fini della concessione dei trattamenti di integrazione sala-

riale, di stipulare specifici accordi governativi, disciplinati all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), entro il termine del 15 luglio 2005 in luogo dell'attuale termine del 30 giugno. Resta comunque fermo che le domande devono essere presentate entro il 30 giugno.

La disposizione, conseguentemente, incrementa di 45 milioni di euro le risorse oggi stanziare per la concessione degli ammortizzatori sociali in parola, in particolare per settori che, quale quello tessile, nel secondo trimestre dell'anno in corso, hanno chiesto l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le numerose situazioni di precarietà occupazionale. Va tenuto presente, infatti, che per corrispondere a dette crescenti esigenze non sono sufficienti i 460 milioni di euro già stanziati.

L'onere finanziario aggiuntivo, pari a 45 milioni di euro, viene coperto quanto a 30 milioni di euro con le risorse finanziarie, già previste in apposito capitolo di bilancio ma non ancora impegnate, destinate alla dotazione iniziale del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, non ancora operativo; quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. Tale ulteriore stanziamento di 45 milioni di euro consentirebbe di fare fronte a tutte le situazioni di sofferenza occupazionale per le quali è stato richiesto l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Con l'articolo 8 si intende recepire quanto fatto presente dagli operatori del diritto, in relazione al mancato coordinamento tra l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica agli articoli del codice di procedura civile contenute nella legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (prevista nell'articolo 2, comma 3-*quater*, del predetto decreto e fissati in centoventi giorni e quindi all'11 settembre 2005) e quella per

l'adozione del decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa legge di conversione (fissata in centottanta giorni e quindi al 15 novembre 2005), che determinerebbe disfunzioni del servizio giustizia, tenuto altresì conto che il termine dell'11 settembre 2005, ricadente nel periodo delle ferie giudiziarie, non consente la piena conoscibilità delle nuove norme. Risulta inoltre necessario dettare una specifica disposizione transitoria al fine di consentire la regolare e più spedita prosecuzione dei procedimenti in corso, mancando nella norma del citato decreto-legge n. 35 del 2005 la disciplina transitoria per i procedimenti pendenti.

Con il comma 2 dell'articolo 8 si prevede, inoltre, alla proroga al 30 giugno 2006 dei termini in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, già oggetto di proroga con il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188.

Con l'articolo 9 si disciplinano le richieste di stanziamento formulate dai presidenti di Corte d'appello e dai presidenti di Tribunale per il finanziamento del servizio di trascrizione e stenotipia, che hanno registrato nel tempo una crescita progressiva sino a rappresentare una delle voci più consistenti dello stanziamento destinato alla funzionalità di tutti i servizi necessari agli uffici giudiziari.

In particolare, viene in considerazione l'esigenza di razionalizzare la spesa per i servizi di stenotipia e trascrizione delle udienze dibattimentali penali. Le linee di intervento dirette a tale finalità segnalano la necessità di una urgente modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con la revisione della disciplina dei contratti stipulati con le imprese private specializzate nell'attività di ausilio in esame.

In tale direzione, la riduzione dei costi viene perseguita, da un lato, attraverso la normalizzazione della tipologia delle prestazioni richieste; dall'altro, con la previsione

di una più estesa durata dei contratti - oggi limitata a tre mesi prorogabili sino ad un anno - fino al limite di due anni, al fine di conferire una relativa stabilità al rapporto contrattuale e di consentire alle imprese di settore di pianificare l'impegno delle risorse.

Le stesse misure consentiranno all'Amministrazione della giustizia di individuare le risorse finanziarie, distribuirle equamente tra gli uffici sulla base delle rispettive necessità, vigilare sull'utilizzo ed intervenire, normalizzando le modalità di acquisizione e la forma contrattuale, sulla tipologia, le caratteristiche e la durata delle prestazioni erogate agli uffici, con l'obiettivo di razionalizzare il servizio e ridurre i costi senza alterarne la qualità.

Sarà quindi il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, a stipulare contratti di durata biennale, con imprese o cooperative di servizi specialistici. Peraltro, nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, la stipula dei contratti potrà essere, per ciascun distretto, delegata al presidente della Corte d'appello; al fine di assicurare le già dette esigenze di economicità, il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentito il Direttore generale della giustizia penale, individua gli schemi di contratto, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.

Con il comma 2 dell'articolo 9, in sostituzione dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, si prevede che, in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. La disposizione prevede, inoltre, che i giudici di pace, confermati per un ulteriore periodo di due anni, in applicazione della legge 13 feb-

braio del 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato biennale, salvo comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Dall'applicazione degli articoli 8 e 9 non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 10, comma 1, prevede che possano essere concessi incentivi, disposti a fronte di contratti di programma la cui proposta di adozione della relativa delibera di approvazione sia stata presentata al CIPE, dal Ministro delle attività produttive fino alla data di entrata in vigore del decreto con il quale sono stabiliti i criteri e le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che riforma il sistema degli incentivi, e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro. I successivi commi prevedono le necessarie compensazioni finanziarie.

Con l'articolo 11 si differiscono al 31 dicembre 2005 i termini previsti dall'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera *a*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, concernente l'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

L'intervento normativo ha carattere di assoluta necessità ed urgenza e trova le sue motivazioni nell'esigenza di evitare il rischio di situazioni di blocco del conferimento in discarica dei rifiuti, nelle more della definizione dell'apposito decreto interministeriale riguardante i nuovi limiti per l'accettazione di rifiuti in discarica (previsti della decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002) ed in avanzata fase di predisposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo 12 recepisce la risoluzione dell'onorevole Ramponi ed altri n. 8/00121, approvata all'unanimità nella IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati il 18 maggio 2005, con la quale si impegnava il Governo ad assumere tempestive iniziative di carattere legislativo, affinché il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare possa, previa apposita domanda, cessare dal servizio di leva anticipatamente a decorrere dal prossimo 1° luglio 2005. Tale beneficio viene esteso agli obiettori di coscienza chiamati a svolgere il servizio civile nell'anno 2004 in ottemperanza all'obbligo di leva.

Con l'articolo 13 si provvede allo stanziamento per il rinnovo dell'accordo sindacale riguardante il personale della carriera diplomatica, con particolare riferimento agli aspetti economici per il biennio 2004-2005. La norma mira altresì ad ovviare all'inadeguatezza degli stanziamenti stabiliti dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 per il rinnovo dell'accordo in questione. Al netto delle ritenute previdenziali, risultano infatti disponibili 1,22 milioni nel 2004, 2,68 nel 2005 e 2,80 nel 2006; tali risorse coprono unicamente la perdita di potere di acquisto per effetto dell'inflazione e non consentono di mantenere il parallelismo tra le retribuzioni dei prefetti e quelle dei diplomatici, previsto dalla stessa legge di delega 26 luglio 1999, n. 266, per il riordino della carriera diplomatica. Per procedere in tal senso, è quindi necessario disporre di risorse aggiuntive, pari a circa 12 milioni a decorrere dall'anno 2005, espressamente destinate alla carriera diplomatica, reperendole sulla tabella A del Ministero degli affari esteri.

Alla base della disposizione sono i risultati dell'esame comparativo del trattamento economico dei funzionari diplomatici rispetto a quello dei prefetti, che rivela una diffusa, significativa penalizzazione economica per i primi. Se si prescinde dall'ammontare complessivo delle retribuzioni e si prende in considerazione l'indennità di posizione, emerge

una gamma altrettanto ampia di situazioni di disparità.

Si propone pertanto un sistematico adeguamento delle indennità di posizione, avuto riguardo della diversa articolazione dei livelli della carriera prefettizia (dieci diversi livelli di indennità di posizione). Mentre non risulta necessario procedere ad adeguamento per le posizioni apicali (segretario generale e direttori generali), si è rilevato viceversa necessario procedere per tutti gli altri livelli, posizionandosi in via mediana laddove nei prefetti si registravano più livelli rispetto a quelli per la carriera diplomatica.

L'intervento normativo consente inoltre di prevedere un'indennità di livello dirigenziale per i consiglieri di legazione ed i segretari di legazione che, trascorso il previsto periodo di servizio all'estero ed avendo maturato un'esperienza professionale compresa tra gli otto e i dieci anni, al rientro presso l'Amministrazione centrale si vedrebbero applicato il trattamento inferiore previsto per i viceprefetti.

Il rinnovo del contratto consentirà anche di inglobare nello stipendio tabellare l'indennità integrativa speciale, come già avvenuto per i dirigenti e per il personale della carriera prefettizia; ciò porterebbe ad una semplificazione della struttura del trattamento economico ed eviterebbe la perdita di una parte dell'indennità integrativa speciale durante il servizio all'estero.

Per quanto riguarda invece lo stipendio tabellare, si è tenuto conto della diversa articolazione delle due carriere: su soli tre gradi quella prefettizia (prefetto, viceprefetto, viceprefetto aggiunto), su cinque gradi quella diplomatica. Pertanto, si è provveduto a considerare il grado di prefetto come intermedio tra quello di ambasciatore e quello di ministro plenipotenziario. Rispetto allo stipendio tabellare di un prefetto, la proposta prevede una maggiorazione del 10 per cento per il grado di ambasciatore ed una riduzione di

circa il 10 per cento per quello di ministro plenipotenziario.

Il grado di viceprefetto è stato invece considerato come intermedio tra quello di consigliere di ambasciata e quello di consigliere di legazione, prevedendo una differenza del 12 per cento in più tra lo stipendio tabellare di un viceprefetto e quello di un consigliere di ambasciata. Analogo scarto, questa volta nel senso di una riduzione, è stato previsto tra il tabellare di un viceprefetto e quello di un consigliere di legazione.

Il costo complessivo dell'adeguamento retributivo, al lordo degli oneri previdenziali, ammonta a circa 12 milioni di euro.

Articolo 14, comma 1 - Con l'abrogazione della lettera *f*-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, viene ripristinata la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per l'anno 2005. Detto fondo, infatti, era stato utilizzato impropriamente, e senza alcuna precisa quantificazione, per la copertura dell'esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese dei comuni per la bonifica dei siti inquinati.

Il comma 2 dispone l'esclusione, per l'anno 2005, dalla regola incrementale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, delle spese d'investimento effettuate dalle Autorità portuali e connesse al programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 36 della legge 1° agosto 2002, n. 166, consentendo la realizzazione del citato programma. Gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, determinati dall'attuazione della disposizione e quantificati in 60 milioni di euro, sono compensati mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 1.

RELAZIONE TECNICA

Art. 3.

Ai fini della verifica degli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 va innanzitutto precisato che la copertura dei posti di personale docente della scuola non è soggetta ad alcun regime limitativo.

Va inoltre precisato, sempre per la verifica di possibili oneri, che, in assenza di conferimento di nomine a tempo indeterminato, la copertura dei posti disponibili e vacanti di personale docente avviene mediante conferimento di contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico, ossia con il conferimento della cosiddetta «supplenza annuale», e che il trattamento economico corrisposto al «supplente annuale» è equivalente al trattamento economico iniziale, spettante al corrispondente personale con incarico a tempo indeterminato.

Va ancora detto che, ad oggi, tutti i provvedimenti adottati, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la copertura dei posti vacanti e disponibili e, quindi, per il conferimento di nomine a tempo indeterminato ossia per l'immissione in ruolo, non hanno mai richiesto indicazioni di copertura finanziaria, in quanto non ritenuti suscettibili di arrecare nuovi o maggiori oneri per l'erario.

L'assenza di nuovi o maggiori oneri, come sopra affermato, ha trovato sempre riscontro nella circostanza che le spese di personale da sostenere per i «nuovi assunti» sono largamente compensate dalle minori spese derivanti dai collocamenti a riposo dei docenti, i quali come è noto hanno un trattamento economico articolato per classi di stipendio, correlate all'anzianità di servizio.

Sostanzialmente le minori spese derivanti dai collocamenti a riposo sono più che sufficienti a compensare gli oneri per le nuove assunzioni, in considerazione anche del fatto che quasi sempre queste ultime sono disposte in numero non superiore ai collocamenti a riposo, complessivamente riferiti ai pensionamenti per raggiunti limiti di età e per dimissioni.

Personale docente

Ciò premesso è da rilevare che con il suddetto articolo 3 si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, ossia dal 1° settembre 2005, la copertura di quota parte dei posti di personale docente complessivamente disponibili e vacanti riferiti sia ai collocamenti a riposo anch'essi decorrenti dal 1° settembre 2005 (n. 19.296), sia a quelli riferiti ai decorsi anni (n. 42.878) e non coperti con contratti a tempo indeterminato,

dopo aver detratto a detta consistenza numerica n. 7.100 posti riferiti alla scuola primaria in applicazione dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), da considerare indisponibili ai fini delle assunzioni.

Ai fini del riscontro degli eventuali oneri, si richiama ancora l'attenzione sulla circostanza che, per il conferimento delle nomine, gli aspiranti sono individuati in base alla vigente normativa per il 50 per cento dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50 per cento dalle «graduatorie permanenti», dove il maggior numero degli iscritti vanta non meno di due anni di servizio a tempo determinato.

E' di tutta evidenza che questi ultimi aspiranti possono vantare, dopo il superamento del periodo di prova, ossia l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della nomina a tempo indeterminato, un maggior servizio non di ruolo, mentre risulta molto contenuto o del tutto inesistente il servizio pre-ruolo per aspiranti iscritti nelle graduatorie per titoli ed esami.

Infatti, da un riscontro effettuato sulle graduatorie permanenti, con riferimento al punteggio riguardante il servizio prestato, è emerso che il personale utilmente collocato per il conferimento della nomina vanta mediamente un pre-ruolo di circa nove-dieci anni.

La minore spesa derivante dai collocamenti a riposo che si prevedono a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 è stata stimata sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Service personale Tesoro (MEF-SPT) per i pagamenti degli stipendi disposti a mezzo ruolo di spesa fissa.

Poiché il numero complessivo dei posti di organico che possono essere coperti è maggiore del numero dei collocamenti a riposo che saranno disposti dal 1° settembre 2005, si rende necessario verificare se la riduzione della spesa, che si realizzerà dal 1° settembre 2006, sempre per i collocamenti a riposo, è sufficiente a coprire le nuove spese, che dovranno essere sostenute dalla stessa data del 1° settembre 2006, per effetto del riconoscimento del servizio pre-ruolo a favore del personale docente nominato a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2005, il cui numero è fissato in 35.000 unità.

Tutto ciò premesso, si riporta qui di seguito la stima delle economie derivanti dal collocamento a riposo, a decorrere dal 1° settembre 2006, del personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario, (ATA), distintamente per ciascuna categoria.

Stima della minore spesa a seguito delle cessazioni Personale docente

Per quanto riguarda la stima della minore spesa dovuta alla differenza di costo tra un docente pensionato e un docente neo-assunto si è proceduto:

1) a determinare per ciascun livello un costo medio di «docente cessato» sulla base dei dati forniti dal MEF per i pagamenti degli stipendi corrisposti a mezzo ruoli di spesa fissa;

2) a determinare il minor costo unitario come differenza tra il costo medio sopra indicato e il costo iniziale di un docente di pari qualifica. I risultati di tale elaborazione sono riportati nella tabella sottostante.

CALCOLO DIFFERENZA DI COSTO TRA NEO ASSUNTO E DOCENTE CESSATO

(in euro)

Ordine scuola	Minore spesa quadrim. del personale cessato dal 1/9/2003 <i>a</i>	N. cessati al 1/9/2003 <i>b</i>	Minore spesa quadrimestrale unitario <i>c=a/b</i>	Minore spesa annuale unitario <i>d=c*3</i>	Costo iniz. annuale <i>e</i>	Differenza unitaria annuale di costo <i>f=d-e</i>
Scuola dell'infanzia e scuola primaria	52.246.746,74	6.100	8.565,04	25.695,12	19.806,06	5.889,06
Scuola secondaria di I grado	42.516.742,39	4.654	9.135,53	27.406,58	21.350,12	6.056,46
Scuola sec. di II grado laureati	45.065.701,99	4.938	9.126,31	27.378,92	21.350,12	6.028,80
Scuola sec. di II grado diplomati	4.159.438,34	488	8.523,44	25.570,32	19.806,06	5.764,26
TOTALE	143.988.629,46	16.180				

3) a calcolare la minore spesa media *pro capite* per ordine di scuola, come riportato nella seguente tabella:

CALCOLO DELLA MINORE SPESA UNITARIA ANNUALE MEDIA PER ORDINE SCUOLA

(in euro)

Ordine scuola	Differenza unitaria annuale di costo
Scuola dell'infanzia e scuola primaria	5.889,06
Scuola secondaria di I grado	6.056,46
Scuola secondaria di II grado (medio)	6.000,09

4) a quantificare la minore spesa per ciascun anno dovuta alle cessazioni, moltiplicando la minore spesa media unitaria per il numero dei cessati previsti;

5) a sottrarre dalle economie di spesa il costo complessivo dovuto all'aumento dell'anzianità dei docenti in servizio, che, sulla base dei dati forniti dal MEF-SPT, ammonta a euro 15.000.000 in ragione d'anno.

Nella tabella seguente è riportato il calcolo della minore spesa per le cessazioni al 1° settembre 2006:

(in euro)

Ordine scuola	N. cessati al 1/9/2006 <i>a</i>	Differenza unitaria annuale di costo <i>b</i>	Minore spesa $c=a \times b$
Scuola dell'infanzia e scuola primaria . . .	7.345	5.889,06	43.255.145,70
Scuola secondaria di I grado	6.125	6.056,46	37.095.817,50
Scuola secondaria di II grado	6.530	6.000,09	39.180.587,70
TOTALE DOCENTI . . .	20.000		119.531.550,90
Incremento passaggi anzianità			- 15.000.000,00
Disponibilità dovute alle cessazioni dal 1° settembre 2006			104.531.550,90

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

La minore spesa per il personale cessato è stata determinata considerando un'anzianità di servizio del personale collocato a riposo compresa nella fascia stipendiale da 28 a 34 anni.

**CALCOLO DIFFERENZA DI COSTO TRA NEO ASSUNTO
E PERSONALE CESSATO**

(in euro)

Qualifiche	Costo unitario fascia stip. iniziale <i>a</i>	Costo unitario fascia stip. da 28 a 34 anni <i>b</i>	Differenza unitaria annuale di costo $c=b-a$
Assistente amministrativo . . .	16.446,20	21.342,45	4.896,25
Collaboratore scolastico	14.694,03	18.491,16	3.797,13

Conseguentemente, tenuto conto dei collocamenti a riposo che saranno disposti dal 1° settembre 2005, si ha la seguente qualificazione:

**STIMA MINORE SPESA PER COLLOCAMENTI A RIPOSO
DAL 1° SETTEMBRE 2005**

(in euro)

Qualifiche	Riduzione annuale pro-capite <i>a</i>	Unità collocate a riposo <i>b</i>	Economie $c=a \times b$
Assistente amministrativo . . .	4.896,25	1.640	8.029.850
Collaboratore scolastico	3.797,13	5.155	19.574.205
TOTALE . . .	27.604.055		

**Stima del costo della ricostruzione di carriera
del personale interessato all'immissione in ruolo:**

Personale docente

Per stimare il costo della ricostruzione di carriera dei futuri immessi in ruolo è stata calcolata la differenza tra il costo iniziale (prima classe stipendiale) e la classe media di inquadramento per ciascun livello, moltiplicata quindi per il numero degli immessi previsti.

Nella tabella seguente è riportato il costo medio per ordine di scuola dell'attribuzione della ricostruzione di carriera.

(in euro)

Ordine scuola	Costo unitario fascia iniziale <i>a</i>	Costo unitario 2ª fascia <i>b</i>	Costo unitario 3ª fascia <i>c</i>	Costo unitario ricostruzione (2ª fascia) $d=b-a$	Costo unitario ricostruzione (3ª fascia) $e=c-a$
Scuola dell'infanzia e scuola primaria	19.806,06	20.294,11	21.800,41	488,05	1.994,35
Scuola secondaria di I grado	21.350,12	21.892,37	23.664,45	542,25	2.314,33
Scuola secondaria di II grado	21.350,12	22.462,77	24.243,07	1.112,65	2.892,95

Sulla base delle vigenti disposizioni, come già precisato, il 50 per cento delle immissioni viene effettuato a favore di aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti, e quindi a docenti che hanno già maturato una anzianità di servizio, mentre il restante 50 per cento è riservato ai vincitori di concorso, che potrebbero anche non avere alcun servizio pregresso.

Per ciò che concerne l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti si è ipotizzata, quindi, una anzianità tra i 9 e i 14 anni: ovvero un'anzianità pari alla terza fascia.

Per ciò che concerne le immissioni degli aspiranti iscritti nelle graduatorie di concorso, per una stima cautelativa, è stata attribuita un'anzianità tra i 3 e gli 8 anni, corrispondente alla seconda fascia.

Ciò premesso, si riporta nel seguente prospetto la stima degli oneri, decorrenti dal 1° settembre 2006, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo riferito alle 35.000 unità.

STIMA DEL COSTO DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER GLI IMMESSI AL 1-9-2005

(in euro)

Ordine scuola	Costo unitario ricostruz. 2ª fascia <i>a</i>	Costo unitario ricostruz. 3ª fascia <i>b</i>	dal 1° settembre 2006			Costo <i>f=d^x a+e^x b</i>
			Immessi al 1-9-2005 <i>c</i>	Di cui di 2ª fascia <i>d=c^x 0,50</i>	Di cui di 3ª fascia <i>e=c-d</i>	
Scuola dell'infanzia e scuola primaria	488,05	1994,35	15.286	7.643	7.643	18.972.983,20
Scuola secondaria di I grado	542,25	2314,33	10.050	5.025	5.025	14.354.315,50
Scuola secondaria di II grado	1112,65	2892,95	9.664	4.832	4.832	19.355.059,20
TOTALE			35.000	17.500	17.500	52.682.357,90

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Tenuto conto che il personale ATA vanta un servizio pre-ruolo, mediamente ricompreso tra 9 e 14 anni, e che il riconoscimento dello stesso è disposto ai sensi dell'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 24 luglio 2003, l'onere *pro capite* stimato risulta il seguente:

STIMA ONERE PER RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO

(in euro)

Categorie di personale	<i>a</i>	Iniziale <i>b</i>	Differenza <i>b-a</i>
Assistente amministrativo . . .	18.070,57	16.446,20	1.624,37
Collaboratore scolastico	15.961,92	14.694,03	1.267,89

Ove si proceda alla copertura dei posti richiesti (n. 5.000) destinandoli alla qualifica degli assistenti amministrativi, l'onere complessivo per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ammontante a euro 8.121.850 (euro 1.624,37^x5.000 unità), risulta largamente compensato dalla minore spesa, ammontante come sopra evidenziato ad euro 27.604.055

RIEPILOGO

*(in euro)**Personale docente*

- Minore spesa	+ 104.531.550,90
Oneri per il riconoscimento servizio pre-ruolo .	- 52.682.357,90
	<hr/>
Differenza . . .	+ 51.849.193,00
	<hr/> <hr/>

Personale A.T.A.

- Minore spesa	+ 27.604.055
Oneri per il riconoscimento servizio pre-ruolo .	- 8.121.850
	<hr/>
Differenza . . .	+ 19.482.205
	<hr/> <hr/>

Art. 7.

L'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, ripropone, anche per l'anno 2005, la possibilità di concedere i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, in deroga alla normativa vigente, per quelle gravi situazioni di sofferenza occupazionale, non risolvibili attraverso il ricorso alla legge ordinaria. La disponibilità finanziaria per detto intervento è pari a 460 milioni di euro, i quali, attualmente, risultano in corso di esaurimento sulla base degli accordi già stipulati o di prossima stipula. Quotidianamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è sollecitato ad avviare trattative per l'utilizzo dei citati ammortizzatori sociali, le quali non trovano soluzione in presenza della predetta carenza di risorse finanziarie.

Con l'intervento normativo in esame sono aumentati di ulteriori 45 milioni di euro gli attuali 460, utili a soddisfare, previa stipula di appositi accordi entro il 15 luglio 2005 e nel limite delle risorse appena indicate, le richieste attualmente giacenti.

La copertura finanziaria si ottiene utilizzando i 30 milioni di euro previsti dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, non ancora impegnati e destinati alle dotazioni iniziali del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese (ad oggi non operativo), e da 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, competenza 2005, che presenta allo scopo sufficiente disponibilità.

Art. 13.

RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA CARRIERA DIPLOMATICA
ASPETTI ECONOMICI
STANZIAMENTI PREVISTI PER IL BIENNIO 2004-2005

Voci	Importi*
Equiparazione delle indennità di posizione a quelle percepite dalla carriera prefettizia	5.471,5
Riduzione del divario esistente con lo stipendio tabellare della carriera prefettizia	9.686
Importo complessivo	15.157,5
Somme già stanziata dalle leggi finanziarie 2004 e 2005	3.230
Integrazione necessaria	11.927,5

* *Espressi in migliaia di euro al lordo degli oneri previdenziali.*

Art. 14.

Con l'abrogazione dell'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e della lettera *f*-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene ripristinata la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della medesima legge finanziaria per l'anno 2005.

A valere su tale disponibilità di risorse, pari a euro 250 milioni, il comma 2 opera la compensazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento per l'anno 2005 per l'importo di 60 milioni di euro.

Detti effetti derivano dalla prevista esclusione, per l'anno 2005, dalla regola incrementale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, delle spese d'investimento effettuate dalle Autorità portuali e connesse al programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, di cui all'articolo 36 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

L'importo di 60 milioni di euro costituisce dunque la stima di spesa per l'anno 2005 delle operazioni finanziarie autorizzate ai sensi del citato articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 2002.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 287

**Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

... *Omissis* ...

Art. 2. - *Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

... *Omissis* ...

3. Il direttore ha la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Il direttore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, professori universitari di ruolo o soggetti equiparati, magistrati ordinari, amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, avvocati dello Stato almeno alla terza classe di stipendio e consiglieri parlamentari. Il direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. Il direttore resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

... *Omissis* ...

Art. 116. - *Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.*

... *Omissis* ...

1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida.

... *Omissis* ...

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

... *Omissis* ...

13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.

... *Omissis* ...

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

... *Omissis* ...

Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

... *Omissis* ...

LEGGE 23 marzo 1981, n. 91

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

... *Omissis* ...

Art. 18-bis. - *Disposizioni in materia di bilanci.* - 1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai soli fini civilistici, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.

LEGGE 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

... *Omissis* ...

Art. 28. - *Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle società sportive.* - 1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «ai fini civilistici e fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini civilistici».

... *Omissis* ...

DECRETO- LEGGE 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

... *Omissis* ...

Art. 2. *Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB*

... *Omissis* ...

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

... *Omissis* ...

Art. 51. - *Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti.* - 1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.

3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

... *Omissis* ...

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374.

Istituzione del giudice di pace

... *Omissis* ...

Art. 7. - *Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace.* - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. [Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età].

... *Omissis* ...

DECRETO LEGGE 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

... *Omissis* ...

CAPO VI

RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

Art. 8. - *Riforma degli incentivi.*

... *Omissis* ...

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003.

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

... *Omissis* ...

Art. 17. - *Disposizioni transitorie e finali.* - 1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

- a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
- b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
- c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

... *Omissis* ...

6. Sono abrogati:

a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione.

... *Omissis* ...

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

... *Omissis* ...

Art. 3-*quiquies*. - *Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati.*

... *Omissis* ...

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata lettera *f*-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si provvede, per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 27 dell'articolo 1 della medesima legge, e, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

... *Omissis* ...

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

... *Omissis* ...

Art. 1. - 24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

... *Omissis* ...

f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005 ().*

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la funzionalità di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**INTERVENTI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ, LA SCUOLA
E GLI ORDINI PROFESSIONALI**

Articolo 1.

(Interventi urgenti per l'università «Carlo Bo» di Urbino)

1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'università «Carlo Bo» di Urbino è assegnato alla medesima università, ad integrazione del

(*) Si veda, altresì, l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005

contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il consiglio di amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università, salvaguardandone le finalità istituzionali e prevedendo in particolare:

a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;

b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.

3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 è a carico dell'università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa università dalla presente disposizione.

4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 2.

(Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale)

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordinamento, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

Articolo 3.

(Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo le modalità previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.

3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralità.

4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, è estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;

b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

Articolo 4.

(Elezioni degli organi degli ordini professionali)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

CAPO II

ULTERIORI INTERVENTI

Articolo 5.

(Requisiti per la guida dei ciclomotori)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-*quater*.»;

b) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;

c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* o il certificato di abilitazione professionale»;

d) al comma *13-bis*, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma *11-bis* è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma *11-bis* sono soggetti».

Articolo 6.

(Misure anti violenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti)

1. All'articolo *1-bis*, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo *18-bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.

3. Sono abrogati l'articolo *18-bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 7.

(Ammortizzatori sociali per settori in crisi)

1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, è incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 8.

(Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005».

2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.

Articolo 9.

(Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

Articolo 10.

(Contratti di programma)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro».

2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero

delle attività produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-*bis*, comma 3, e 11, comma 14-*ter*, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.

Articolo 11.

(Conferimento in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera *a*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 12.

(Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo)

1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.

2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale della carriera diplomatica)

1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Ammodernamento delle infrastrutture portuali)

1. L'articolo 3-*quinqüies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera *f-quater*) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - MORATTI - LUNARDI -
BUTTIGLIONE - CASTELLI - MARTINO
- ALEMANNI - FINI - MARONI -
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

